



# COMUNE DI VALGIOIE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Originale

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 28 DEL 29/08/2023

**OGGETTO: PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2023/2025 E RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA. ESEC. IMM.**

L'anno **duemilaventitre** addì **ventinove** del mese di **agosto** alle ore **19:20** in videoconferenza, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito l'Organo deliberante GIUNTA COMUNALE.

Proceduto all'appello nominale risultano:

1. GROSSO CLAUDIO - Sindaco	Presente
2. AMPRINO YLENIA - Vice Sindaco	Presente
3. CLERICI PAOLO - Assessore	Presente
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale BIROLO dott. Gerardo

Assume la Presidenza GROSSO CLAUDIO nella sua qualità di Sindaco e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'Ordine del Giorno.

## OGGETTO:

PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2023/2025 E RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA. ESEC. IMM.

## LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione G.C. n. 7 del 23/01/2023 con la quale è stato approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale 2023/2025;

Visto il PIAO per il triennio 2023/2025, approvato con deliberazione G.C. n. 27 del 05/08/2023;

## Viste:

- la nota prot. 1372 del 01/04/2023 con la quale si richiedeva alla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali c/o Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali, ai sensi dell'art. 243, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 recante "Controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed altri enti", l'autorizzazione alla modifica della dotazione organica conseguente a diverse motivazioni, tra le quali "[omissis...] Si evidenzia inoltre che il Comune di Valgioie non dispone di un segretario comunale titolare da gennaio 2020 e pertanto, da tale data, trattandosi di figura obbligatoria, sono stati attribuiti incarichi a scavalco ovvero, non essendo pervenute manifestazioni di interesse da parte di segretari iscritti all'Albo, mediante affidamento di incarico di vice segretario ai sensi ai sensi dell'art. 16 ter, commi 9 e 10, del D.L. 30/12/2019, n. 162, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 a dipendente di altra pubblica amministrazione. Il depauperamento delle risorse umane e delle relative competenze cui è conseguita la destrutturazione dell'organizzazione amministrativa ha prodotto, con ogni evidenza e senza ombra di dubbio alcuno, l'attuale situazione di deficitarietà strutturale, in quanto all'unico dipendente di ruolo amministrativo è stato chiesto di attivarsi per la gestione di tutte le attività amministrative del comune. Peraltro, ad oggi, pur tentando di sopperire alla carenza di personale con dipendenti di altre pubbliche amministrazioni ovvero mediante affidamento in appalto di taluni servizi (quali la gestione finanziaria, la gestione dei tributi), non è possibile all'Ente garantire la continuità dei servizi e il costante monitoraggio di tutte le attività ascritte al Comune con conseguenti inevitabili inefficienze che si ripercuotono sulla comunità amministrata. [...omissis]";
- la nota del Ministero dell'Interno acclarata al prot. con n. 1521 del 12/04/2023 ove si riscontrava alla precedente nel modo seguente: "la Commissione può esprimersi solo a seguito di delibera di Giunta del Comune nella quale siano indicati tutti gli elementi occorrenti contenuti nella griglia istruttoria che ad ogni buon fine si allega";

Ritenuto pertanto opportuno, al fine di garantire la continuità amministrativa dell'ente, proporre l'aggiornamento del vigente Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023/2025 e la rideterminazione della dotazione organica, richiedendone autorizzazione alla succitata Commissione anche in deroga ai limiti delle capacità assunzionali di cui al DM 17 marzo 2020 e s.m.i.;

## Preso atto che:

- a norma dell'art. 91 del D.Lgs. 267/2000, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;

- a norma dell'art. 1, comma 102 della L. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 ed all'art. 70, comma 4 del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001 (Legge Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. 449/1997 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 1, comma 562, della Legge n. 296/2006 gli enti al di sotto dei mille abitanti sono tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore della spesa per il personale sostenuta nell'anno 2008;
- secondo l'art. 3, comma 10 bis del D.L. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Richiamato l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Richiamato il Decreto 08/05/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con cui sono state definite le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", emanate secondo le previsioni degli articoli 6 e 6-ter del D.Lgs. 165/2001, come novellati dall'articolo 4 del D.Lgs. 75/2017;

Visto l'art. 33 del D.L. 34/2019 (Decreto Crescita), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nel quale si prevede una nuova disciplina in materia di capacità assunzionale dei Comuni, con l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;

Preso atto che a tale norma è stata data attuazione con l'emanazione del Decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Ministro dell'Interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il quale individua le modalità di calcolo delle stesse con decorrenza dal 20 aprile 2020, in specie:

- le definizioni di "spesa del personale" e di "entrate correnti" (art. 2);
- le fasce demografiche (art. 3);
- i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica (art. 4);

- le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio (art. 5);
- il valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore (art. 6);

Considerato che il valore soglia per fascia demografica viene determinato dal rapporto fra spesa del personale dell'ultimo esercizio approvato con rendiconto e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione (intendendosi il FCDE assestato – CdC Campania n. 111 del 27/07/2020), da calcolare secondo le indicazioni contenute nella circolare interpretativa n. 1374 del 08.06.2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica finalizzata a chiarire le corrette modalità applicative della nuova disciplina;

Dato atto che, ai sensi di quanto sopra, l'ente si colloca nella fascia demografica a) di cui all'art. 3, cui corrisponde nella Tabella 1 dell'art. 4 un valore soglia del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti pari a 29,5%;

Rilevato che:

- il posizionamento del Comune di Valgioie rispetto al valore soglia è il seguente, come desumibile dall'allegato prospetto:

$$\frac{\text{Spesa personale 2022}}{\text{Entrate correnti medie 2022-2021-2020 (al netto FCDE 2022)}} = 25,67 \%$$

- l'ente si colloca nella prima fascia ovvero al di sotto del predetto valore soglia, risultando quale ente “virtuoso”;

Atteso che, ai sensi del citato decreto, gli enti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1:

- Art. 4 comma 2: A decorrere dal 20 aprile 2020, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica (=29,5%);
- Art. 5 comma 1: In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1:
  - a) comuni fino a 1000 abitanti | 23% per l'anno 2020| 29% per l'anno 2021| 33% per l'anno 2022| 34% per l'anno 2023| 35,0% per l'anno 2024;
- Art. 5 comma 2: Per il periodo 2020-2024, possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di

personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;

Appurato che il rapporto in questione è comunque dinamico e deve essere determinato di anno in anno sulla base dei dati aggiornati con l'ultimo consuntivo approvato;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 4 del 20.01.2023 di verifica delle eccedenze di personale, quale condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, e rilevato che non emergono situazioni di personale in esubero per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 33, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

Dato atto che il Sindaco, in qualità di Responsabile Amministrativo Contabile, ha accertato le seguenti condizioni:

- certificazione che, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del TUEL sono stati rispettati i limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti (all. 0);
- prospetto di raffronto, solo per categorie/aree, tra dotazione organica vigente e dotazione organica sottoposta all'approvazione della Commissione (all. 1);
- i posti soppressi di Istruttore Amministrativo Contabile e di Agente di Polizia Locale sono vacanti;
- prospetto dei posti coperti e vacanti, di quelli a tempo pieno e quelli istituiti in dotazione organica a tempo parziale, specificando la relativa percentuale lavorativa (all. 2);
- l'attuale macrostruttura dell'ente è stata approvata con deliberazione G.C. n. 38 del 02/12/2022 (all. 3);
- l'ente non è soggetto alla normativa in materia di assunzioni obbligatorie in quanto ha meno di 15 dipendenti;
- spesa teorica per la complessiva dotazione organica, comprensiva di tutti i posti, coperti e vacanti prima e dopo la rideterminazione (all. 4);
- ai sensi dell'art. 6-bis del d.lgs.165/2001, introdotto dall'art. 22 della legge 69/2009, non sono stati esternalizzati servizi precedentemente gestiti all'interno;
- ai sensi dell'art. 1, comma 562, della Legge n. 296/2006 nell'anno 2022 è stato rispettato, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore della spesa per il personale sostenuta nell'anno 2008 (all. 5);

Dato atto altresì che il Sindaco, in qualità di Responsabile Amministrativo Contabile, ha accertato le seguenti condizioni:

- con deliberazione C.C. n. 9 del 22/02/2023 è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione C.C. n. 14 del 08/05/2023 è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2022 e la relazione illustrativa;
- l'ente non è tenuto all'approvazione del bilancio consolidato in quanto ha meno di 5.000 abitanti;
- l'ente ha regolarmente trasmesso alla banca dati della pubblica amministrazione (BDAP) i dati relativi al bilancio di previsione e del rendiconto di gestione (all. 6 e 7);
- la vigente programmazione dei fabbisogni di personale 2023/2025 è stata approvata con deliberazione G.C. n. 7 del 23/01/2023 con relativi pareri e trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica (all. 8-9-10);

- spesa di personale comprensiva delle assunzioni proposte nel triennio (all. 11);
- con deliberazione G.C. n. 44 del 23/12/2022 è stato approvato il Piano delle Azioni Positive per il triennio 2022/2024;
- le assunzioni proposte sono compatibili con il piano di riequilibrio approvato e saranno sostenibili finanziariamente in termini di competenza e di cassa a seguito della cessazione delle prestazioni di servizi attualmente esternalizzate (pari ad € 27.633,00) e degli incarichi a dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni per € 28.575,95 (all. 0);
- è stata attivata e regolarmente tenuta la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti ex art. 27 D.L. 66/2014 e non ci sono inadempimenti all'obbligo di certificazione;
- come da rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2022, approvato con deliberazione C.C. n. 14 del 08/05/2023, gli abitanti al 31/12/2022 risultano n. 963;
- spesa di personale dell'anno in corso, comprensiva delle assunzioni proposte, calcolata secondo la definizione dell'art. 2 del D.M. 17.03.2020 (all. 12);

Ritenuto necessario proporre l'aggiornamento del vigente piano dei fabbisogni di personale del triennio 2023/2025, inserendo la copertura di due posti dell'area degli Istruttori (ex. cat. C) per fronteggiare le necessità amministrative e di gestione, come da nota prot. 1372 del 01/04/2023 trasmessa alla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali c/o Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali;

Evidenziato che le suddette nuove assunzioni sono motivate come segue:

il Comune di Valgioie non dispone di un segretario comunale titolare da gennaio 2020 e pertanto, da tale data, trattandosi di figura obbligatoria, sono stati attribuiti incarichi a scavalco ovvero, non essendo pervenute manifestazioni di interesse da parte di segretari iscritti all'Albo, mediante affidamento di incarico di vice segretario ai sensi dell'art. 16 ter, commi 9 e 10, del D.L. 30/12/2019, n. 162, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 a dipendente di altra pubblica amministrazione;

il depauperamento delle risorse umane e delle relative competenze cui è conseguita la destrutturazione dell'organizzazione amministrativa ha prodotto, con ogni evidenza e senza ombra di dubbio alcuno, l'attuale situazione di deficitarietà strutturale, in quanto all'unico dipendente di ruolo amministrativo è stato chiesto di attivarsi per la gestione di tutte le attività amministrative del comune;

peraltro, ad oggi, pur tentando di sopperire alla carenza di personale con dipendenti di altre pubbliche amministrazioni ovvero mediante affidamento in appalto di taluni servizi (quali la gestione finanziaria, la gestione dei tributi), non è possibile all'Ente garantire la continuità dei servizi ed il costante monitoraggio di tutte le attività ascritte al Comune, con conseguenti inevitabili inefficienze che si ripercuotono sulla comunità amministrata;

Rilevato che, per rendere possibile l'utilizzo delle risorse effettivamente a disposizione in applicazione della nuova disciplina, l'art. 6 del D.M. stesso specifica che "la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli artt. 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1 commi 557quater e 562 L. 296/2006";

Dato atto che la spesa di personale per l'anno 2023 derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni di personale sarebbe pari a complessivi € 180.066,18, calcolata ai sensi del D.M. 17 marzo 2020 e della circolare interpretativa n. 1374 del 08.06.2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica (all. A);

Dato atto che la nuova dotazione organica dell'Ente, a seguito della presente modifica, risulterebbe come segue:

n. 1 posto a tempo pieno – Istruttore contabile ex cat. C;

- n. 1 posto a tempo pieno – Istruttore amministrativo ex cat. C;  
 n. 1 posto a tempo parziale 50% – Istruttore tecnico ex cat. C;  
 n. 1 posto a tempo pieno – Operaio specializzato ex cat. B3,  
 e pertanto:

CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	N.POSTI OCCUPATI TEMPO PIENO	N. POSTI OCCUPATI PART TIME	N. ASSUNZIONI PREVISTE	N. POSTI IN DOTAZIONE ORGANICA
C	Istruttore contabile	0	0	1	1 T.P.
C	Istruttore amministrativo	1	0	0	1 T.P.
C	Istruttore tecnico	0	0	1	1 Part time
B3	Operaio specializzato	1	0	0	T.P.

Ritenuto pertanto di approvare, nelle more dell'autorizzazione Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali c/o Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali, il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale per il triennio 2023/2025 di cui al prospetto all. "B", quale aggiornamento al Piano approvato con deliberazione G.C. n. 7/2023;

Vista la determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 55 del 01.04.2023 ad oggetto: "Inquadramento automatico del personale in servizio con decorrenza 1° aprile 2023, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto collettivo nazionale di lavoro – comparto Funzioni Locali del 16 novembre 2022";

Richiamati:

il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;  
 i vigenti C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto Regioni-Autonomie Locali;

Visto il parere dell'Organo di revisione contabile n. 14 del 21.08.2023, il quale si è espresso altresì favorevolmente sull'asseverazione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio della presente manovra;

Visti gli art. 48 e 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del servizio amministrativo contabile;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese

### **DELIBERA**

di richiamare quanto in premessa a far parte integrante e sostanziale del dispositivo e per gli effetti:

di prendere atto che la capacità assunzionale del Comune di Valgioie per l'anno 2023, determinata sulla base di quanto disposto dall'art. 33, comma 2 del D.L. 4/2019, dal D.M. 17 marzo 2020 e dalla circolare interpretativa n. 1374 del 08.06.2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica, prevede una spesa di personale massima di € 146.221,43, come individuata prospetto allegato "A";

di prendere atto che, dalla ricognizione delle eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., non emergono situazioni di personale in esubero, giusta deliberazione G.C. n. 4 del 20.01.2023;

di proporre, nelle more dell'autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali c/o Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali, l'approvazione dell'allegato Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2023/2025 (allegato "B"), quale aggiornamento del Piano adottato con deliberazione G.C. n. 7/2023, prevedendo per l'anno 2023, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile in premessa esplicitati, l'assunzione a tempo indeterminato di:

n. 1 profilo dell'area degli Istruttori – Contabile, ex cat. C, a tempo pieno;

n. 1 profilo dell'area degli Istruttori – Tecnico, ex cat. C, a tempo parziale 50%;

di autorizzare, qualora ancora compatibili con i limiti alla spesa di personale, per il triennio 2023/2025 l'affidamento di incarichi extra istituzionali che si dovessero rendere necessari per rispondere ad esigenze di carattere temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile, determinato in € 27.000,00, come risulta dalla relazione protocollo n. 818 del 21.03.2022;

di autorizzare, in particolare, con il presente Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023/2025, la copertura dei posti con le modalità di reclutamento risultanti dall'allegato prospetto "B", demandando alle specifiche necessità dell'ente l'attuazione delle procedure di reclutamento ritenute più idonee consentite dalle norme vigenti;

di prendere atto che la spesa di personale per l'anno 2023 derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni di personale sarebbe pari a complessivi € 180.066,18, calcolata ai sensi del D.M. 17 marzo 2020 e della circolare interpretativa n. 1374 del 08.06.2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica (all. A);

di prendere atto altresì che l'art. 6 del D.M. 17 marzo 2020 specifica che "la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli artt. 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1 commi 557quater e 562 L. 296/2006";

di approvare la dotazione organica dell'Ente, intesa quale strumento dinamico per definire la consistenza del personale in essere e dei fabbisogni programmati (allegato "C"), dando atto che la consistenza finanziaria della stessa rientra nei limiti di spesa di personale previsti dall'art. 1, comma 562 della Legge 296/2006 ove la norma lo preveda;

di richiedere specifica autorizzazione alla succitata Commissione anche in deroga ai limiti delle capacità assunzionali di cui al DM 17 marzo 2020;

di riservarsi, con successivo provvedimento, di apportare al presente atto le modifiche che si dovessero rendere necessarie conseguentemente a nuove e diverse esigenze o alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;

- di dare atto che è stato acquisito il preventivo parere dell'Organo di revisione contabile n. 14 del 21.08.2023, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, il quale si è espresso altresì favorevolmente sull'asseverazione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio della presente manovra (all. D);
- di trasmettere copia della presente alla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali c/o Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali per l'autorizzazione di competenza;
- di dare atto che il presente piano sarà integrato nel PIAO;
- di pubblicare il presente Piano nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale;
- di trasmettere il presente Piano Triennale dei Fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei fabbisogni" presente in SICO, ai sensi

dell'art. 6-ter del D.Lgs. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

- di trasmettere copia del presente provvedimento alle OO.SS.

Procedutosi a separata votazione, per l'urgenza di provvedere in merito al fine di consentire l'attivazione delle procedure assunzionali, con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – comma 4 del D. Lgs. n.267 del 18/08/2000.

Letto, confermato e sottoscritto :

Il Sindaco  
Claudio Grosso

Il Segretario Comunale  
Dr. Gerardo Birolo

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_

Valgioie, lì

Il Segretario Comunale  
Dr. Gerardo Birolo

---

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti di ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata comunicata in data \_\_\_\_\_ ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'articolo 125 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (D.Lgs. 267/00 art. 134, comma 3)

Valgioie, lì

Il Segretario Comunale  
Dr. Gerardo Birolo